

# Scadenzario fiscale

Giugno 2017



*Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni*

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, **che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo**

*Scadenze con data variabile*

Nel corso del mese scade:

- il termine di presentazione all'ufficio Iva della **dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati**, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l'attività nel corso del mese di maggio. La scadenza è trenta giorni dalla data dell'evento;
- il termine di consegna della **certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno** e che ne facciano richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta, diversamente la Certificazione Unica è da consegnare entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- il termine di 30 giorni **per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo al mese precedente** usufruendo della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento operoso).

In evidenza questo mese

16

## IMU – Versamento prima rata 2017

Scade il termine per il versamento della prima rata dell'Imu relativa al 2017.

16

## TASI – Versamento prima rata 2017

Scade il termine per il versamento della prima rata della Tasi relativa al 2017.

**30****IRES - IRAP – Versamento (D.L. 193/2016, art. 7 quater)**

Per i soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, scade il termine per il versamento delle imposte (saldo e primo acconto) risultanti dalle dichiarazioni annuali. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

**NB:** se l'approvazione del bilancio avviene oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Ove, però, il bilancio non fosse approvato nel termine stabilito dalle disposizioni di legge, ossia entro 180 giorni, il versamento deve essere comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, ossia entro il mese di luglio per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare.

---

**30****IRPEF - IRAP – Versamento (D.L. 193/2016, art. 7 quater)**

Per le persone fisiche, le società di persone e associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir scade il termine per il versamento delle imposte (saldo e primo acconto) risultanti dalle dichiarazioni annuali. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

---

**30****Imposta sul valore degli immobili esteri (Ivie) – Versamento (D.L. 193/2016, art. 7 quater)**

Scade il termine per il versamento dell'imposta (saldo 2016 e primo acconto 2017) sul valore degli immobili detenuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia.

---

**30****Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) – Versamento (D.L. 193/2016, art. 7 quater)**

Scade il termine per il versamento dell'imposta (saldo 2016 e primo acconto 2017) sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia.

---

**30****Cedolare secca – Locazioni immobiliari abitative – Versamento (circ. 8/2017, par. 11.1)**

Per i contribuenti che si avvalgono della cedolare secca sugli affitti scade il termine per il versamento del saldo per il 2016 e della prima rata di acconto per il 2017.

---

**30****Contributo di solidarietà – Versamento (D.L. 193/2016, art. 7 quater)**

Per i soggetti passivi Irpef scade il termine per il versamento del contributo di solidarietà dovuto per il 2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi.

## Le altre scadenze del mese

---

15

### **IVA - Emissione e registrazione di fatture**

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto e alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente, nei confronti del medesimo soggetto (art. 21, D.P.R. 633/72). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

---

15

### **IVA - Annotazione del documento riepilogativo**

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.

---

15

### **IVA - Intracee - Fatture per acquisti comunitari**

Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da Paesi Cee ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese (art. 47, D.L. 331/93).

---

15

### **IVA - Intracee - Fatture per cessioni intracomunitarie**

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (artt. 46 e 47, D.L. 331/93).

---

15

### **IVA - Intracee - Autofattura per mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario**

Scade il termine per l'autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di marzo, per i quali non sia giunta la fattura del fornitore comunitario entro maggio (art. 46, D.L. 331/93). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di maggio.

---

16

### **Accise - Versamento**

Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti energetici diversi dal metano immessi in consumo nel mese di maggio.

16

#### **IVA – Liquidazione mensile – Versamento**

Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell'Iva dovuta per il mese di maggio. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

---

16

#### **IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Versamento quarta rata**

Per i contribuenti che versano a rate il saldo Iva 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, scade il termine per il versamento della quarta rata con applicazione degli interessi.

---

16

#### **IVA – Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi**

I contribuenti Iva mensili, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/98, devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente in base alle registrazioni del secondo mese precedente.

---

16

#### **Versamento unico - Scade il termine entro cui:**

- *i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:*
  - retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
  - compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
  - cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
  - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
  - premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
  - interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
  
- *i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:*
  - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di maggio dell'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;

- per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2016 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale regionale all'Irpef sui redditi 2017 risultante dal conguaglio effettuato nel mese di maggio.

La Regione di competenza è individuata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2016 per l'addizionale relativa all'anno 2016 e con riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l'addizionale relativa all'anno 2017.

- *i sostituti d'imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848 (saldo) e 3847 (acconto):*
  - la rata relativa al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per il 2016 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in maggio e calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
  - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di maggio dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2017;
  - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale comunale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2016 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale comunale all'Irpef sui redditi 2017 risultante dal conguaglio in corso d'anno effettuato nel mese di maggio.

Il Comune di competenza coincide con quello del domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2016 per l'addizionale relativa al 2016 e al 1° gennaio 2017 per quella relativa al 2017.

25

#### **IVA – Intrastat mensile**

Scade il termine per la presentazione agli uffici doganali, esclusivamente per via telematica, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

30

#### **IVA – Editori**

Gli editori devono procedere all'annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

30

#### **IVA - Enti non commerciali – Acquisti intracomunitari**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente (art. 49, D.L. 331/93).

**30****IVA - Fatturazioni e registrazioni**

Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di maggio tramite filiali o sedi secondarie, contratti estimatori e altre operazioni di cui al D.M. 18 novembre 1976, e il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di maggio ai sensi del D.M. 15 novembre 1975.

---

**30****IVA - Agenzie di viaggio**

Scade il termine per l'annotazione dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340.

---

**30****IRES e IRAP – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare - Acconto**

Per le società di capitali per le quali il mese di giugno è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap.

---

**30****Rivalutazione di terreni e partecipazioni**

Scade il termine per il versamento:

- dell'imposta sostitutiva (prima rata o unica soluzione) sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2017 (L. 232/2016, art. 1, c. 554-555);
  - dell'imposta sostitutiva (seconda rata) sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2016 (L. 208/2015, art. 1, c. 887-888);
  - dell'imposta sostitutiva (terza rata) sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2015 (L. 190/2014, art. 1, c. 626-627).
- 

**30****IMU – Presentazione della dichiarazione**

Scade il termine di presentazione della dichiarazione relativa agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo ai fini Imu è sorto nel 2016.

---

**30****TASI – Presentazione della dichiarazione**

Scade il termine di presentazione della dichiarazione relativa agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo ai fini Tasi è sorto nel 2016.

---

## Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail [fisc@assolombarda.it](mailto:fisc@assolombarda.it)